



13415.19

C.I.

- caso di diffusione del presente provvedimento
- omettere la responsabilità e gli altri effetti alternativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA
 GIULIA IOFRIDA
 LOREDANA NAZZICONE
 LAURA SCALIA
 ANDREA FIDANZIA

Presidente
 Consigliere
 Consigliere
 Consigliere - Rel.
 Consigliere

Divorzio; determinazione assegno.

Ud. 01/04/2019 PU
 Cron. 13415
 R.G.N. 16449/2015

SENTENZA

sul ricorso 16449/2015 proposto da:

UMR , elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paolucci de' Calboli n. 1 presso lo studio dell'Avv. Stefania Ciaschi e rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Condò giusta procura in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

REM , elettivamente domiciliato in Roma Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Meo che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lucia Aliberti, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale

970
2019

-controricorrente

incidentale -

avverso la sentenza n. 1061/2015 della Corte di Appello di Milano, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2019 dal Cons. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale p.q.r. e rigetto del ricorso incidentale; udito, per la ricorrente, l'Avv. Condò che si è riportato;

uditi, per il contoricorrente e ricorrente incidentale, l'Avv. Di Meo e l'Avv. Aliberti che si sono riportati.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 3 febbraio 2014 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi **MRU** e **EMR**, respingeva la domanda della signora **U** volta al riconoscimento dell'assegno divorzile e di un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, **M**, e revocava l'assegnazione della casa coniugale a madre e figlio.

Su impugnativa di **MRU**, la Corte di appello di Milano, in accoglimento della relativa domanda, con sentenza del 9 marzo 2015, in parziale riforma del titolo impugnato, poneva a carico di **R** un assegno divorzile di euro 900,00 mensili a far data dalla pubblicazione della sentenza di appello, revocava l'ammissione di **U** al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

L'assegno veniva in via equitativa determinato, in ragione: del disequilibrio dei redditi delle parti e della incapacità dell'appellante, coniuge più debole, di continuare a godere del tenore di vita su cui

si fondava l'unione matrimoniale; della percezione da parte della ricorrente di una retribuzione mensile di euro 700,00; della cessazione del godimento della ex casa familiare; dell'età dei coniugi; della durata del matrimonio e del contributo dato dalla richiedente alla famiglia.

MRU ha proposto ricorso per la cassazione dell'indicata sentenza affidato a quattro motivi, ai quali resiste con controricorso **EMR** che ha introdotto, a sua volta, ricorso incidentale con due motivi.

La difesa di **MRU** ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Con ordinanza interlocutoria, questa sezione, su conformi conclusioni del P.G., ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione a Sezioni Unite in tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, intervenuta la quale, è stata fissata l'odierna udienza di discussione.

EMR ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., e l'omesso esame di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione nei termini di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

La Corte di appello non avrebbe pronunciato sulle richieste di prova articolate dalla ricorrente in primo grado e reiterate in appello e dirette, tra l'altro, a definire gli apporti resi alla vita familiare, non escluso l'utilizzo di entrate personali, oltre a rimarcare il disequilibrio tra le condizioni dei coniugi in seguito alla separazione personale.

Il motivo è infondato per ragioni che toccano la stessa ammissibilità del proposto mezzo.

La Corte di appello non ha ammesso i mezzi di prova motivando dal difetto di argomentazioni difensive dirette a sostenere delle prime la necessità e dalla mancata deduzione, in appello, circa l'erroneità della decisione di primo grado di non ammetterle.

Il motivo di ricorso nel denunciare il vizio di omessa pronuncia risulta quindi non specifico e resta come tale non concludente rispetto alla sentenza impugnata.

Nel giudizio di appello, la parte che denunci la mancata ammissione delle prove da parte del giudice di primo grado non può limitarsi a riproporre le richieste istruttorie rigettate senza confrontarsi, attraverso una meditata critica, con la motivazione della prima sentenza, sia questa di diniego o del tutto mancante sul punto, e l'indicata prospettiva resta ferma anche là dove la parte ricorra in cassazione, deducendo dei gradi di merito l'omessa pronuncia sulle prove.

Fermo l'indicato principio, la cui applicazione denuncia del proposto motivo l'inammissibilità per sua non autosufficienza, viene altresì in considerazione, nella valutazione della proposta critica, l'ulteriore regola di giudizio per la quale, si ha vizio di omessa pronuncia solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto, per difetto di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, e che come tale non può dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. 23/03/2017 n. 7472; Cass. 23/02/1995 n. 2085).

La statuizione adottata dalla Corte di appello sull'assegno divorzile, sui cui presupposti applicativi verteva la prova i cui contenuti sono riportati in ricorso, esclude, per l'indicata affermazione di principio, rilievo alla denunciata omessa pronuncia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, legge sul divorzio n. 898 del 1970, e successive modifiche, e dell'art. 114 cod. proc. civ. e denuncia l'omessa valutazione di fatti decisivi del giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).

La Corte di appello avrebbe fissato l'ammontare dell'assegno divorzile non tenendo conto del tenore di vita familiare desumibile dagli atti, dai documenti e dalle istanze di prova, e ciò al fine di apprezzare il non equilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, nella sempre più solida posizione goduta dall'ex marito, anche in ragione della revoca dell'assegnazione della ex casa familiare, immobile di pregio, alla moglie.

L'indicata mancanza sarebbe risultata vieppiù evidente in ragione dell'improprio ricorso al criterio dell'equità, operato dai giudici di appello in difetto dei presupposti di cui all'art. 114 cod. proc. civ.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Il motivo è invero infondato nella parte in cui valorizza il criterio del mantenimento del tenore di vita come quello che si vorrebbe affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018.

Per i principi di cui l'indicata sentenza di legittimità si fa portatrice, alla funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, attribuita dal legislatore all'assegno divorzile, resta estranea la finalità della ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, nella operata valorizzazione, invece, del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

La motivazione della Corte di appello, che in tal modo sfugge alla portata censura, articolata nei suoi contenuti, si fa comunque portatrice dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, provvedendo a debitamente apprezzare, nel ritenuto non equilibrio delle condizioni reddituali degli ex coniugi, il contributo della richiedente alla formazione del patrimonio familiare in ragione della durata del matrimonio e dell'età.

La dedotta illegittimità dell'impugnata decisione là dove per la stessa la Corte di merito aveva fatto ricorso al criterio dell'equità al fine di quantificare l'assegno divorzile, in difetto di concorde istanza delle parti ex art. 114 cod. proc. civ., è questione manifestamente infondata accedendo ad una travisata interpretazione della norma che si vorrebbe violata.

Vale invero, sul punto, il principio per il quale *"l'esercizio del potere discrezionale di determinazione in via equitativa dell'ammontare dell'assegno di divorzio, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, che a norma dell'art. 114 cod. proc. civ. attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti, ma ad una decisione adottata secondo le norme di diritto, alla stregua della normativa vigente e quindi caratterizzata dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, destinata come tale, in applicazione di valutazioni parametriche, a determinare del primo l'importo, con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal giudice nell'esercizio di tale potere non è ricorribile in cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ. ove adottata in difetto di concorde richiesta delle parti"* (sul punto: Cass. 16/09/2013 n. 21103; in termini: Cass. 22/12/2009 n. 26985; Cass. 11/11/2005 n. 22895).

La Corte di appello ha riconosciuto l'assegno divorzile in corretta applicazione delle norme di diritto come sostenute dalla

più autorevole affermazione di questa Corte di legittimità, per poi provvedere ad integrarne il *quantum* facendo ricorso all'equità integrativa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 13, della legge sul divorzio per avere la Corte territoriale fissato il decorso dell'assegno divorzile dalla pubblicazione della sentenza di appello e non dalla notifica del ricorso o dalla richiesta di assegno divorzile, o, ancora, dal passaggio in giudicato della sentenza sullo *status*.

Premesso che nel procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di assegno di divorzio, la pronuncia sulla decorrenza dell'assegno ben può essere adottata dalla Corte di merito, stante l'effetto devolutivo dell'appello (Cass. 03/03/2011 n. 5140), risponde all'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, che sfugge al controllo di legittimità ove adeguatamente motivato, quello di fissare, avvalendosi della previsione di cui all'art. 4, tredicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda giudiziale anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass. 24/09/2014 n. 20024; Cass. 10/12/2010 n. 24991).

L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma 13, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio; ciò non esclude che, ove le conclusioni per

l'attribuzione siano maturate in un momento successivo al passaggio in giudicato della statuizione attributiva del nuovo "status", la decorrenza dell'assegno non possa che essere fissata da tale diverso momento, restando, in siffatta ipotesi, il giudice tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 06/03/2003 n. 3351).

Nell'osservanza dell'indicata *regula iuris* la Corte territoriale che, come indicato nell'impugnata sentenza, aveva disposto con provvedimento del 16 luglio 2014 la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, valutata l'intervenuta cessazione da parte della richiedente del godimento della ex casa familiare, la cui assegnazione era stata revocata con il titolo impugnato, e tanto a far data dall'adozione della sentenza di appello, confermativa di ogni statuizione sul punto di quella impugnata, riconosce l'assegno di divorzio in ragione del diverso assetto patrimoniale delle parti che verrà a determinarsi a far data dalla sentenza di appello (p. 14 della motivazione).

4. Con il quarto motivo si fa valere violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 3 e 6, legge sul divorzio e dell'art. 91 cod. proc. civ. e l'omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).

La Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitole quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avrebbe mancato di considerare, nel suo complesso, la vicenda e le ragioni del divorzio e, comunque, gli esiti delle domande ed eccezioni svolte dalle parti nel giudizio, così pervenendo ad una non comprensibile compensazione in misura della metà tra le parti, che nel residuo erano state poste a carico della ricorrente.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte

totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17/10/2017 n. 24502; Cass. 19/06/2013 n. 15317).

In applicazione dell'indicato principio, costante nell'affermazione di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile proponendo questione ampiamente valutata e disattesa per consolidato indirizzo.

Né a differente approdo è possibile giungere attraverso la censura, pure proposta, nei termini di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per la quale l'adottata regolamentazione non corrisponderebbe alle dinamiche familiari che avevano condotto alla pronuncia di divorzio.

La regolamentazione delle spese di lite non può essere censurata in cassazione per il vizio di motivazione nei termini di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. là dove si contesti la non rispondenza dell'adottata disciplina sulle spese alle decisioni assunte sul merito della controversia perché si perverrebbe, altrimenti, ad una surrettizia generica censura sulle valutazioni condotte dai giudici sul merito stesso.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale **EMR**

fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio e successive modifiche e dell'art. 114 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) e l'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.).

La Corte di appello avrebbe riconosciuto l'assegno divorzile a controparte nonostante l'ex coniuge avesse instaurato con altri una relazione, con convivenza articolata su più a giorni a settimana, non esclusa dall'insussistenza di una coabitazione continua, e

nonostante la prima svolgesse attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato.

La Corte di merito avrebbe determinato l'ammontare dell'assegno in via equitativa in violazione dell'art.114 cod. proc. civ.

Valgano quanto a quest'ultimo profilo di critica le valutazioni più sopra svolte su speculare critica porta dalla ricorrente principale alla medesima sentenza di appello.

Nel resto si assiste per il proposto motivo ad una censura di merito diretta a contestare inammissibilmente il percorso valutativo della Corte di merito.

In applicazione del principio, ormai in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, operando un distinguo tra il vizio di violazione di legge – consistente nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, a cui si correla necessariamente un problema interpretativo della stessa – ed il vizio dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – che invece collocandosi in esterno rispetto all'esatta interpretazione della norma risulta essere proprio della tipica valutazione del giudice di merito – quest'ultimo va invero sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 05/02/2019 n. 3340; Cass. 13/10/2017 n. 24155).

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. e l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 5 e 6 cod. proc. civ.), quanto alla regolamentazione adottata nell'impugnata sentenza in materia di spese di lite.

La ricorrente principale avrebbe visto praticamente respinte tutte le sue domande in appello in punto di maggiore determinazione dell'assegno di divorzile, di riconoscimento di quello

di contributo al mantenimento del figlio e di contributo alle spese mediche, di istruzione e svago per quest'ultimo oltre che di assegnazione della ex casa coniugale.

Il motivo è inammissibile; le ragioni sono quelle più sopra precisate nello scrutinio di omologa censura della controparte nella non piena soccombenza di U , appellante.

7. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Le spese di lite restano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposti e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2019

Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Maria Cristina Giancola

